

impedito verrebbe sostituito dal Consiglio dei Ministri.

Se il Re però dovesse assentarsi per più di sei mesi, ovvero fosse impedito per malattia permanente si provvede mediante la Reggenza che lo rappresenta di diritto.

A parte i casi considerati dall'articolo 59 vi sono altre condizioni che danno luogo all'istituto della Reggenza e cioè:

1°) Quando il Re è minorenni.

2°) Quando ragioni dovute a una malattia fisica o mentale rendono impossibile l'esercizio in modo permanente del potere regio.

3°) Se il Re defunto non lascia degli eredi e se la Regina è incinta al momento della morte del Re, nel qual caso l'Assemblea nazionale elegge dei Reggenti che esercitano il potere reale fino al parto. Lo stesso avviene nel caso che sia morto l'erede al trono e che la principessa sia incinta alla morte del Re.

Nel primo caso naturalmente la Reggenza deve vegliare alla educazione del Principe minore e i suoi tutori testamentari avranno altresì il diritto di gestire i suoi beni. Se il Re defunto non avesse lasciato tutori, saranno i Reggenti che li nomineranno d'accordo col Consiglio di Stato. Nel caso invece già considerato di incapacità del Re l'articolo 60 nel suo terzo capoverso dichiara che letto il referto medico, il Consiglio dei Ministri lo comunicherà all'Assemblea Nazionale; uguale procedimento si userà in caso che ciò si riferisca al Principe Eredi-